

Valutazione e liquidazione - criteri equitativi

Liquidazione equitativa - Natura sussidiaria e non sostitutiva - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Presupposti - Esistenza del danno - Impossibilità oggettiva e incolpevole della stima esatta del danno - Necessità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21607 del 28/07/2025 (Rv. 675905 - 02) La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.